

RISPARMI & PENSIONE, FATE I CONTI GIUSTI

Quanto occorre accumulare durante l'attività lavorativa per colmare il divario tra lo stipendio e la pensione maturata. Un esperto vi dice qui come ragionare e come fare previsioni e calcoli. Con una utilissima serie di consigli, avvertenze e piccoli segreti per sfruttare al meglio le opportunità offerte dalle normative

■ di Davide Busni*

Il lavoratore dipendente che non ha ancora optato per trasferire il Tfr ai fondi pensione deve per prima cosa acquisire la consapevolezza dell'eventuale gap previdenziale da colmare e definire la somma da accumulare in attività lavorativa per finanziarsi l'integrazione necessaria. A questo punto, conoscendo la propria capacità di risparmio, capirà se nel suo caso esiste veramente una scelta sulla modalità di utilizzo del Tfr. In questi anni si è dibattuto ampiamente sull'aspettativa di rendimento del Tfr devoluto ai fondi pensione contrapposta alla rivalutazione prevista dalla legge per il Tfr lasciato in azienda, con l'obiettivo di riuscire finalmente ad emettere un verdetto su cosa convenga fare, ma la domanda da farsi è: la prestazione previdenziale erogata dal sistema obbligatorio sarà sufficiente al mantenimento del mio tenore di vita nel periodo post lavorativo e qualora non lo fosse di quanto dovrò disporre il giorno del pensionamento per finanziarmi un'integrazione che mi garantisca l'indipendenza economica? Questa è l'informazione più importante che operatori ed istituzioni devono dare a tutti i lavoratori e questi ultimi devono attivarsi per delineare chiaramente l'entità del montante da accumulare al fine di rendere possibile una pianificazione coerente. Ecco, di seguito, il metodo fai da te per una quantificazione autonoma.

PROCEDURA "FAI DATE" DI QUANTIFICAZIONE DEL CAPITALE DA COSTITUIRE (APPROSIMATIVA)

Trovare la differenza tra la pensione di pensione pubblica in per-

centuale rispetto al reddito netto (ad esempio 65%) e la percentuale di reddito necessaria (ad esempio 90%) al mantenimento del tenore di vita voluto.

Tutti gli operatori e molti siti internet offrono questo servizio, anche il sito dell'INPS (HYPERLINK "<http://www.inps.it/servizi/pinonline/internet/home.asp>", www.inps.it/servizi/pinonline/internet/home.asp e seguire le istruzioni).

Applicare tale risultato (ad esempio 25%) al reddito netto (ad esempio 1.800,00 euro mensili) per determinare la somma (ad esempio 450,00 euro) che, tenuto conto della rivalutazione negli anni del reddito, costituisce l'obiettivo d'integrazione mensile.

Moltiplicare tale somma per 12 per trovare l'integrazione annuale da moltiplicare a sua volta:

per 23,14 se uomo, individuando il montante al 65° anno;
per 31,05 se donna, individuando il montante al 60° anno.

PER UNA CORRETTA DEFINIZIONE E' NECESSARIO UTILIZZARE I PROGETTI ESEMPLIFICATIVI DISPONIBILI NEI SITI INTERNET DEI FONDI PENSIONE REDATTI IN OTTEMPERANZA ALLE DISPOSIZIONI DELLA COMMISSIONE DI VIGILANZA (COVIP)

Ora sveliamo cosa significa il concetto che in merito alla destinazione del Tfr il lavoratore si trova speso di fronte ad una non scelta.

Facciamo l'esempio di un lavoratore dipendente di 38 anni che ha quantificato in 141.606,00 il montante da costituire per la sua esi-

Note

■ Nota 1

Sono al momento esclusi dall'applicazione del decreto legislativo 252/05 i dipendenti delle pubbliche amministrazioni che si iscrivono a forme pensionistiche di carattere negoziale a loro destinate. Interessa invece i dipendenti pubblici che aderiscono a fondi aperti o forme pensionistiche individuali.

■ Nota 2

Assegno sociale $5.317,65 / 2 = 2.658,75$; $2.658,75 \times 100 / 4,43$ (coefficiente di conversione medio-basso) = $61.545,00$ euro; $61.545,00 \times 100 / 70 = 87.914,00$ euro.

■ Nota 3

Verificare con il proprio consulente il coefficiente di conversione del fondo, qualora si sia superata di poco la soglia, è sempre possibile grazie alla portabilità, trasferire la posizione ad altro fondo pensione che adotti dei coefficienti più bassi.

genza d'integrazione (pari a 500,00 euro al mese di oggi) e che abbia una capacità di risparmio annuo pari a 1500,00 euro.

Nel disegno della pagina accanto abbiamo tracciato tutti i percorsi possibili che portano al raggiungimento di questo obiettivo indicando nei cubi in alto all'interno di ognuno dei 4 quadranti la somma che il nostro lavoratore dovrebbe accantonare annualmente per raggiungere il proprio fine.

FINALITÀ

■ Tracciare tutti i possibili percorsi che portano al raggiungimento dell'obiettivo previdenziale anche ipotizzandone la costituzione attraverso strumenti non aventi una natura previdenziale; per questi la prestazione finale, sotto forma di capitale; dovrà essere convertita in una rendita periodica mediante un versamento unico in un contratto di rendita immediata.

■ Evidenziare gli effetti della normativa fiscale favorevole dei Fondi Pensione e l'influenza della scelta sull'utilizzo del TFR, essendo le uniche variabili che influenzano l'entità della prestazione, ipotizzando quindi che tutti gli strumenti abbiano gli stessi rendimenti. (2% obbl -3% bil- 4% az.)

L'importo che appare in alto nei cubi dei quadranti 2-3-4 corrisponde al versamento da effettuare "in eccedenza" rispetto al TFR. Vediamo come si legge un percorso, ad esempio il primo partendo da sinistra del primo quadrante: per accumulare un montante di 141.606,00 euro aderendo ad un fondo pensione con linea azionaria dovrà versare annualmente 2.663,00 euro.

QUADRANTE 1

Indica quanto dovrà versare annualmente lasciando il Tfr in azienda se aderisco ai fondi pensione in una delle diverse linee oppure aderisco ad altri strumenti finanziari ed assicurativi in una delle diverse linee (il percorso misto diventa significativo solo per versamenti rilevanti in quanto prevede la contribuzione fino a 5.164,00 nei Fondi Pensione e l'eccedenza in altri strumenti finanziari considerati meno vincolanti).

QUADRANTE 2

Il secondo quadrante si differenzia dal primo in quanto s'ipotizza di attribuire al Tfr (pur lasciandolo in azienda) una finalità previdenziale, ovvero s'ipotizza che la futura liquidazione verrà utilizzata come versamento unico che concorrerà alla formazione del capitale.

QUADRANTE 3


Nel terzo quadrante è particolare il percorso intermedio, non come risultati che in questa simulazione sono uguali perché la disciplina fiscale dei fondi collettivi e di quelli ad adesione individuale è la medesima, bensì per il concetto del percorso stesso nel quale viene ipotizzato un versamento volontario minimo al fondo collettivo per poter sfruttare il contributo del datore di lavoro, mentre il versamento eccedente necessario per riuscire a raggiungere l'obiettivo è effettuato in un fondo ad adesione individuale che in contropartita a costi mediamente più elevati può contare su di una consulenza più dinamica estremamente importante sia in fase iniziale per una scelta consapevole, sia durante l'intero periodo contributivo al fine di monitorare continuamente l'evoluzione della posizione individuale rapportata con gli obiettivi prefissati per poter intervenire tempestivamente in caso di scostamenti significativi.

QUADRANTE 4


Molto interessante è anche il quarto quadrante il cui percorso di destra esalta la facoltà dell'attuale normativa di conferire il solo Tfr ad un Fondo Pensione, sia esso ad adesione collettiva o individuale, mentre il contributo restante viene versato in altri strumenti.

Senza soffermarci, per ora, sui singoli percorsi, scorriamo con lo sguardo i risultati (nei 9 cubi) del quadrante 1 che è l'unico che non prevede l'utilizzo a fini previdenziali del Tfr. Tutti gli importi sono, come spesso accade, superiori alla capacità di risparmio annuo del nostro lavoratore; questi si troverà davanti, quindi, ad una non scelta, dovrà cioè sfruttare il Tfr come fon-


QUADRANTE 1



QUADRANTE 2



QUADRANTE 3



QUADRANTE 4



“ Tutti i possibili percorsi che portano al raggiungimento dell’obiettivo previdenziale ipotizzandone la costituzione anche attraverso strumenti non aventi una natura previdenziale ”

te di finanziamento della propria integrazione futura abbandonando il quadrante 1 ed andando a ricercare all'interno dei restanti 3 quadranti la soluzione preferita.

DA UN PUNTO DI VISTA FISCALE ORA IL VANTAGGIO E' REALE, NON SI TRATTA DI UN DIFFERIMENTO D'IMPOSTA NEL TEMPO?

Il sistema ha subito una profonda riorganizzazione normativa, assolutamente necessaria per far decollare definitivamente il sistema di previdenza complementare. In seguito all'ultima importante riforma con il decreto 5 dicembre 2005 n. 252, dal 1 gennaio 2007 i lavoratori interessati (nota 1) possono contare su di un quadro, anche fiscale, molto più interessante. L'impostazione prevede la deducibilità dei contributi versati (entro certi limiti), un'imposizione fiscale agevolata pari all'11% sui rendimenti ed un'imposta sulle prestazioni chiara e facilmente quantificabile.

I LIMITI DELLA DEDUCIBILITÀ

La deducibilità dei contributi è concessa entro il plafond annuo di 5.164,00 euro ed al computo di detto limite concorre, oltre al contributo volontario (per sé o per persone fiscalmente a carico), anche l'eventuale contributo del datore di lavoro, anch'esso deducibile, mentre il versamento del Tfr è effettuato in neutralità d'imposta. La deduzione dei contributi determina un risparmio d'imposta variabile in funzione dell'aliquota Irpef del lavoratore, rendendo particolarmente appetibile l'adesione ai fondi anche da parte di coloro che, pur non avendo necessità d'integrazione, sono alla ricerca di forme d'investimento vantaggiose. A tal proposito c'è da rilevare che la normativa permette di continuare a beneficiare dei vantaggi fiscali anche in caso di prosecuzione volontaria di versamenti successivi al pensionamento. Essendo l'incidenza del beneficio fiscale tanto più rilevante (da un punto di vista

finanziario) quanto più breve è la durata dell'investimento, il target ideale comprende tutti coloro a cui mancano da -5 a -1 anni alla pensione, facendo attenzione che, per poter usufruire della facoltà di esercitare versamenti volontari oltre il raggiungimento dell'età pensionabile, l'aderente deve poter far valere alla data del pensionamento stesso almeno un anno di contribuzione alla previdenza complementare. Bisogna però far luce su un aspetto particolare della normativa, ovvero la modalità di erogazione delle prestazioni a scadenza. Normalmente queste possono essere erogate fino al 100% sotto forma di rendita periodica rivalutabile ed al massimo al 50% sotto forma di capitale. Tale regola andrebbe a rendere poco interessante l'universo previdenziale per quegli aderenti che, come visto precedentemente, possono essere interessati più agli aspetti finanziario-fiscali che non a quelli previdenziali veri e propri.

UNA DEROGA IMPORTANTE

Ebbene esiste una deroga alla regola generale che prevede la possibilità di ritirare la prestazione al 100% sotto forma di capitale qualora la conversione del 70% del capitale stesso dia origine ad una rendita inferiore al 50% dell'assegno sociale. Volendo quindi ritirare la prestazione sotto forma di capitale, l'aderente deve stare attento ad effettuare dei versamenti tali che, aumentati degli interessi, non superino la soglia dell'eccezione rientrando nella regola generale che "blocca" l'erogazione in un'unica soluzione di metà del montante. Per quantificare tale soglia partiamo dalla definizione del legislatore e, procedendo al contrario, arriviamo a determinare il capitale limite che sviluppando i calcoli (nota 2) risulta essere pari a 87.914,00 euro. Ebbene se i contributi incrementati degli interessi saranno pari o inferiori a 87.914,00euro l'aderente rientrerà nell'eccezione e potrà quindi ritirare il 100% sotto forma di capitale. (nota 3)

“ La deduzione dei contributi determina un risparmio d'imposta variabile in funzione dell'aliquota Irpef del lavoratore, rendendo particolarmente appetibile l'adesione ai fondi anche da parte di coloro che, pur non avendo necessità di integrazione, sono alla ricerca di forme di investimento vantaggiose ”

Appare evidente che la soglia è decisamente alta (e si incrementa annualmente insieme all'assegno sociale), di conseguenza è lecito aspettarsi che sarà elevato il numero degli aderenti aventi diritto ad usufruire della scelta.

Tornando alle regole generali vediamo che le prestazioni, erogate sotto forma di capitale o di rendita, sono assoggettate per la parte imponibile (corrispondente ai contributi versati e dedotti) ad una ritenuta a titolo d'imposta con l'aliquota del 15% che decresce dello 0,30% all'anno per ogni anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari eccedente il quindicesimo, fino ad una riduzione massima del 6% (corrispondente alla miglior aliquota del 9%). Il vantaggio fiscale deriva quindi dalla differenza tra l'aliquota Irfef ordinaria, da cui si ottiene il risparmio annuo, e l'aliquota agevolata utilizzata in fase di tassazione della prestazione finale. Questa differenza tra le aliquote è alla base del vantaggioso trattamento fiscale riservato al Tfr devoluto ai fondi pensione. Infatti, se lasciato in azienda, verrà tassato con l'aliquota media del lavoratore (che non può essere inferiore al 23%), mentre se conferito alla previdenza complementare scontrerà la ritenuta a titolo d'imposta, corrispondente agli anni di partecipazione, collocandosi all'interno del range 15%-9%.

QUINDI UN' ADESIONE PRECOCE E' CONSIGLIABILE ?

Indubbiamente il tempo gioca un ruolo essenziale, sia nel diluire lo sforzo economico necessario alla costituzione del capitale, sia nel determinare la valenza dei benefici fiscali. A tal proposito è importante ricordare che, al fine del computo dei periodi di partecipazione a forme di previdenza complementare, vengono considerati utili tutti i periodi per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale a prescindere dall'effettivo versamento di contributi. Facciamo l'esempio di un genitore che apre una posizione individuale per il figlio di 25 anni, studente e fiscalmente a carico.

Quest'ultimo, indipendentemente dal fatto che prosegua nel tempo i versamenti a quello od altro fondo pensione, sarà assoggettato ad un'aliquota fiscale del 9%, potendo sfruttare al massimo i benefici fiscali previsti.

QUANDO SI PUÒ RICHIEDERE ANTICIPI

Non è questa l'unica circostanza nella quale il fattore temporale gioca un ruolo importante. Lo stesso ragionamento vale anche per le richieste di anticipazioni che, ricordiamo, possono essere effettuate :

- in qualsiasi momento per un importo non superiore al 75% della posizione maturata al momento della richiesta per spese sanitarie relative a gravi motivi di salute o dell'iscritto o del coniuge o dei figli;

- decorsi 8 anni dalla prima iscrizione a forme pensionistiche complementari considerando utili tutti i periodi di partecipazione per i quali l'aderente non abbia chiesto il riscatto totale della posizione, per un importo non superiore al 75 % della posizione maturata per spese inerenti l'acquisto per sé o per i figli della prima casa ovvero per la realizzazione di interventi di ristrutturazione sulla prima casa;
- decorsi 8 anni nella misura del 30% (nel limite complessivo del 75%) per ulteriori esigenze dell'aderente.

Queste motivazioni inducono indubbiamente a consigliare un'immediata adesione anche in forma minima alla previdenza complementare, quantomeno per far decorrere i periodi utili a sfruttare appieno i vantaggi introdotti dal Dlgs 252/05.

D'altra parte, è proprio in periodi di grande incertezza per l'economia che diventa più che mai utile conoscere tutte le scorciatoie che permettano di ottimizzare le risorse finanziarie impiegate. ■

***Amministratore della Previland srl ed esperto previdenziale delle associazioni dei consumatori:**

- telefono blu
- sos consumatori
- telefono H

“ Se lasciato in azienda, il Tfr verrà tassato con l'aliquota media del lavoratore (che non può essere inferiore al 23%) mentre se conferito alla previdenza complementare scontrerà la ritenuta a titolo di imposta, corrispondente agli anni di partecipazione, collocandosi all'interno del range 15%-9% ”